

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 613}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALONACI, PALOPOLI, IANNI, AMADEI FERRETTI,
BELLINI, BENEVELLI, CECI BONIFAZI, DI GIOVANNI,
FABBRI, GELLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, GUERZONI,
LANFRANCHI CORDIOLI, MAINARDI FAVA, MONTANARI
FORNARI, PASTORE, TAGLIABUE**

Presentata il 6 ottobre 1983

Norme concernenti un'azione complementare per la profilassi e la bonifica degli allevamenti dalla brucellosi e dalla tubercolosi. Modifiche ed ulteriore finanziamento della legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con questa proposta di legge si intende provvedere alla integrazione del rifinanziamento e ad apportare modifiche alla legislazione relativa alla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla brucellosi e dalla tubercolosi. Ciò anche mediante il parziale recepimento della direttiva 82/400/CEE che modifi-

ca la direttiva 77/391/CEE ed istituisce un'azione complementare della Comunità per la eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini.

Appare difficile negare la necessità di portare avanti i controlli e le azioni per la eliminazione di queste malattie. E tuttavia noto che, nonostante le ripetute,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

precise proposte avanzate dai deputati comunisti, il Governo e la sua maggioranza hanno proceduto con colpevoli ritardi e con interventi finanziari assolutamente insufficienti. Infatti nel 1982 e nel 1983 essi, incalzati dall'opposizione democratica e dagli operatori interessati, sono intervenuti molto parzialmente per il rifinanziamento dei piani di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 296: con l'articolo 34 della legge 7 agosto 1982, n. 526, hanno autorizzato la spesa complessiva di lire 30 miliardi, in ragione di lire 15 miliardi per il 1982 e di lire 15 miliardi per il 1983, e con l'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130, la spesa di lire 10 miliardi per il 1983 e di lire 25 miliardi per il 1984, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa dello scorso anno.

Che tali stanziamenti siano assolutamente insufficienti è dimostrato dal fatto che la ricordata legge n. 296 del 1981 prevedeva per il solo anno 1981 la spesa di 30 miliardi, ritenuta necessaria dallo stesso Governo, quale onere derivante dall'attuazione dei piani di profilassi e di lotta, comprensivi della corresponsione delle rivalutate indennità di abbattimento degli animali infetti.

Va considerato che la misura di questi indennizzi a fronte del valore degli animali in vita resta assolutamente insufficiente e pregiudica pertanto l'attuazione dei piani di profilassi e di bonifica. Inoltre, nonostante che negli ultimi due anni e mezzo detto valore abbia subito mediamente un aumento non inferiore al 20 per cento, il Governo non ha provveduto a rivalutare le predette indennità di abbattimento come è previsto dall'articolo 6 della legge n. 296 del 1981. Si deve dunque riparare, mediante l'adeguamento degli indennizzi, ad una palese ingiustizia nei confronti degli allevatori e ai danni arrecati alla salute pubblica e all'economia. Va aggiunto infine che i suddetti stanziamenti per il 1982 e 1983 sono già fortemente ridotti rispetto a quelli dei precedenti bilanci statali e che, secondo quanto viene sostenuto da più parti, gli allevatori italiani hanno ancora da riscuotere indennizzi arretrati, per abbattimenti, per svariati miliardi.

Si tenga conto che, come è stato detto nella relazione del Governo sulla attuazione della legge 31 marzo 1976, n. 124, dall'entrata in vigore di tale legge fino alla metà del 1981 sono stati abbattuti n. 1.203.851 capi per tubercolosi, n. 88.006 per brucellosi e n. 82.572 per brucellosi ovina e caprina. Si consideri altresì che a parere di numerosi esperti, studiosi ed operatori del settore negli ultimi tempi nella profilassi e nella lotta contro la brucellosi dei bovini e dei caprini e contro la tubercolosi dei bovini, in Italia non solo vi è stata una stasi ma addirittura un regresso. È dunque prevedibile un certo incremento, sia pure temporaneo, degli animali da abbattere a seguito della ripresa dell'attività profilattica. In conseguenza di tale situazione e delle urgenti necessità che ne scaturiscono appare ragionevole e realistico ipotizzare che l'attuazione della presente legge e delle precedenti disposizioni in materia comportino un onere per l'esercizio 1984 di lire 50 miliardi a fronte dei 25 miliardi stanziati con la legge 26 aprile 1983, n. 130.

Contrariamente alla sottovalutazione di cui ha dato prova il Governo, noi siamo convinti che se non si combattono efficacemente le malattie degli animali, non sarà possibile assicurare una adeguata redditività degli allevamenti e arrestare e invertire il calo registrato nella produzione di carne e l'incremento negli acquisti di latte oltre frontiera.

È stato dimostrato che le malattie producono una perdita di circa il 30 per cento del valore della produzione zootecnica lorda vendibile, produzione che nel 1981 è stata di circa 15.000 miliardi.

Ma i riflessi negativi non riguardano soltanto gli aspetti economici. Essi hanno carattere più generale in quanto provocano conseguenze sulla salute dell'uomo e sugli alimenti di origine animale.

Siamo dunque di fronte ad un problema che non interessa soltanto gli allevatori: per più di una ragione esso ha un rilievo e un carattere di portata generale.

D'altra parte dovrebbe essere ben noto che quando la lotta contro le malattie

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

animali viene condotta seriamente, i risultati non mancano. È vero infatti che proprio nella lotta contro le maggiori infezioni del bestiame si è registrato un rapporto costo-benefici di 1:2,5 e anche maggiore.

Per quanto riguarda le conseguenze sulla salute dell'uomo, vogliamo far ancora notare il dato, rimasto stazionario negli ultimi anni, che parla di 3.000 casi di brucellosi ufficialmente denunciati. In effetti essi sono molti di più (gli esperti calcolano infatti che ogni anno si verificano in Italia da circa 15.000 a 20.000 casi di brucellosi nell'uomo, con un costo approssimativo di circa 50 miliardi; mancano invece dati sulla incidenza della tubercolosi da microbatteri di tipo bovino nell'uomo), ma quanto è già rilevato ci offre il quadro di una realtà seria e preoccupante.

Nella relazione sullo stato di attuazione della legge a carattere pluriennale, presentata dal Governo il 30 settembre 1981, si dimostra che i risultati ottenuti con l'attuazione della legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, sono da considerare senz'altro positivi. Con la profilassi della tubercolosi bovina si è arrivati ad un controllo sul 91 per cento degli allevamenti, con i limiti dell'infezione portati allo 0,45 per cento alla fine del 1980; 73 province sono state dichiarate indenni e altre sembrano vicine a diventarlo.

Questi risultati vanno difesi, consolidati ed estesi a tutto il territorio nazionale.

Diversa è purtroppo la situazione per quanto riguarda la brucellosi, sia bovina sia ovi-caprina.

La relazione governativa ci informa che il controllo ufficiale — che è svolto parte su base volontaria e parte su base obbligatoria — interessa circa il 50 per cento degli allevamenti, per un totale di 3.362.321 capi bovini di età superiore ai dodici mesi. È stato rilevato che in tale ambito la percentuale di infezione di questa popola-

zione animale si è abbassata allo 0,10 per cento, mentre 31 province sono state riconosciute indenni.

In sostanza si può affermare che trattasi di un buon inizio di lavoro, anche se il cammino da compiere appare tutt'altro che breve.

In fatto di brucellosi, una relazione del 1982 della Commissione agricoltura della CEE ci fa conoscere dati oltremodo significativi: la malattia risulta completamente eliminata in Danimarca, Olanda, Lussemburgo e Germania; in Francia sono indenni il 90 per cento degli allevamenti; in Belgio il 98 per cento; in Irlanda l'80 per cento. L'Italia risulta all'ultimo posto, preceduta dalla Grecia, con il 60 per cento degli allevamenti indenni.

La stessa relazione ci informa del grande squilibrio esistente fra le varie regioni del nostro paese. Il controllo degli allevamenti è considerato buono nell'Italia settentrionale, ma risulta paurosamente carente nel meridione. Nel Lazio sono sotto controllo il 42 per cento degli allevamenti, in Campania il 9,3 per cento, in Calabria il 5,2 per cento, in Sicilia lo 0,5 per cento.

La relazione della CEE conclude con l'auspicio che tutti gli allevamenti comunitari siano posti sotto controllo al più tardi entro il 1983.

Ma così non avverrà nel nostro paese. L'Italia deve quindi impegnarsi fortemente senza perdere altro tempo.

La stessa relazione governativa sulla legge n. 124 del 1976 è costretta ad ammettere ritardi preoccupanti. Vi si afferma infatti che le operazioni profilattiche avevano « subito un notevole rallentamento a causa soprattutto di alcuni fatti negativi quali il processo inflazionistico che ha sensibilmente limitato ogni possibilità operativa e, soprattutto, la scarsa disponibilità ad attuare la bonifica sanitaria da parte dei veterinari operatori e da parte degli allevatori ». Le cause di questa indisponibilità vengono individuate nel fatto che i veterinari « lamentavano una inadeguatezza delle tariffe per le loro presta-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zioni professionali» — inadeguatezza che nel frattempo si è sensibilmente aggravata — e gli allevatori «denunciavano una scarsa remuneratività delle indennità di abbattimento».

Non è diverso il discorso da fare per la brucellosi degli ovi-caprini. La profilassi è stata intensificata e si basa soprattutto sulla vaccinazione dei giovani soggetti. Ma come è noto con la vaccinazione si fa un'opera preparatoria che non può considerarsi risolutiva. È altresì noto che i problemi sanitari della pastorizia sono particolarmente complessi e ardui a causa della quantità e della qualità delle malattie — alcune anche di carattere zoonotico — che colpiscono gli ovi-caprini e provocano spesso un abbassamento, anche sensibile, delle medie produttive delle greggi. Non è facile calcolare tale perdita, anche perché nella pastorizia l'effettivo rapporto costo-ricavi è spesso largamente nascosto da lunghissimi orari di lavoro e da enormi sacrifici del pastore non giustamente valutati. Di certo si può ritenere che tale perdita sia superiore al danno medio del 30 per cento del prodotto lordo vendibile che, secondo stime attendibili, colpisce la zootecnia italiana.

Nel complesso si deve rilevare che il forte ritardo del nostro paese è stato in gran parte causato dall'atteggiamento del Governo che, non solo ha prima provocato la tardiva approvazione della legge n. 296, per la resistenza opposta alla richiesta di elevare l'indennità di abbattimento, ma, come è già stato ricordato, ha poi ritardato ed ostacolato, in vari modi, la attuazione della predetta legge, anche procrastinando la corresponsione delle nuove, maggiori indennità di abbattimento.

Il Governo non ha fatto ciò che era tenuto a fare per legge e così gli allevatori non sono stati incoraggiati a sviluppare la profilassi.

Siamo di fronte alla ennesima dimostrazione della sottovalutazione e della emarginazione in cui sono tenuti da lungo tempo la politica e i servizi veterinari che costituiscono una parte cospicua dei

servizi e della generale opera di prevenzione prevista e privilegiata dalla legge n. 833 del 1978 istitutiva del servizio sanitario nazionale. La destinazione dei fondi statali sempre più esigui alla veterinaria costituisce uno dei modi con cui viene sabotata l'attuazione della riforma sanitaria. Senza contare che una politica meno miope nel settore della profilassi animale potrebbe consentire con modesti investimenti risultati rilevanti sotto il profilo sanitario ed economico.

La proposta di legge che presentiamo, che aggiorna la n. 3638 elaborata nell'VIII legislatura, vuole porre un primo rimedio a questa situazione proponendosi di contrastare e superare il rallentamento verificatosi nell'opera di profilassi: rallentamento che potrebbe rapidamente pregiudicare i risultati conseguiti e provocare conseguenze gravi sia di ordine economico e sociale che di ordine sanitario.

La prevenzione e la lotta alle malattie degli animali costituiscono una urgente necessità non solo per gli allevatori ma per tutta la collettività. Non è più possibile continuare a proclamare la esigenza del superamento della crisi zootecnica del paese senza affrontare concretamente, con interventi organici, i problemi relativi alla salute degli animali. La necessità dell'attuazione della riforma sanitaria — in particolare della parte di essa che prescrive il potenziamento e la ristrutturazione dei servizi veterinari, nonché la intensificazione e l'ampliamento dell'attività di profilassi — non è perciò dettata da pure esigenze ideologiche, bensì da concrete e oggettive necessità sanitarie, sociali ed economiche.

Lo scopo della proposta di legge è quello di adeguare alle esigenze reali il finanziamento e di modificare la legge n. 296 del 1981, e ciò per la ragione di fondo di aggiungere un altro periodo di azione profilattica accelerata per realizzare il controllo del 100 per cento degli allevamenti.

Con la proposta di legge ci si vuole inoltre uniformare alla direttiva CEE del 14 giugno 1982, n. 82/400 la quale, ritenendo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

necessario impostare un'azione complementare di durata biennale e autorizzarne il finanziamento, stabilisce che la durata di applicazione dei nuovi piani deve essere prevista in modo che l'azione complessiva (cioè il piano iniziale e il nuovo piano) abbia una durata globale di cinque anni e riceva il contributo finanziario necessario per completare il risanamento iniziato.

Per l'Italia il prolungamento deve arrivare al 31 dicembre 1984.

La nostra proposta infine intende adeguare l'indennità di abbattimento ai prezzi attuali del mercato e sancire chiaramente l'obbligo del Ministro a compiere, a gennaio di ogni anno, il nuovo adeguamento correlato al valore degli animali in vita.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In attuazione della direttiva CEE n. 82/400 del 14 giugno 1982, l'elaborazione e l'attuazione dei piani complementari di eradicazione accelerata della brucellosi bovina ed ovi-caprina e della tubercolosi bovina deve avvenire in conformità alle norme ed ai criteri stabiliti dalla legge 28 maggio 1981, n. 296, e deve assicurare la continuità fino al 31 dicembre 1984 degli interventi compiuti in base ai piani iniziali, tenendo conto dei risultati conseguiti e degli adeguamenti necessari.

I nuovi piani devono essere notificati alla competente Commissione della CEE entro il 1° gennaio 1984.

ART. 2.

L'indennità prevista dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, nel testo modificato dall'articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, non deve in ogni caso essere superiore a lire 450.000 a capo.

L'indennità di cui al sesto comma dell'articolo 2 della citata legge può essere corrisposta fino alla misura massima di lire 700.000 a capo.

L'indennità di cui all'ottavo comma è elevata a lire 75.000 a capo.

Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, è sostituito dal seguente:

« Entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dal 1984 il Ministro della sanità, di concerto con i ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, modifica con decreto i limiti massimi delle indennità per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovi-caprini affetti da brucellosi, di cui ai precedenti commi, adeguandoli ai mutamenti registrati nel valore commerciale degli animali in vita ».

Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, nel testo mo-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dificato dall'articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, è sostituito dal seguente:

« Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore ai 10 capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono individuati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentata del 25 per cento ».

ART. 3.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1984 l'ulteriore spesa di lire 25 miliardi. A tale onere si provvede utilizzando le disponibilità del conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato « Ministero del tesoro, somme occorrenti per la esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma ».

Lo stanziamento viene ripartito fra le regioni con deliberazione del CIPE sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.